



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 49</b> Del 06/11/2013	<b>OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA, PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013.</b>
--------------------------------	---

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di novembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la complessità delle norme relative alla contrattazione decentrata integrativa ed alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate degli anni 2011, 2012 e 2013, anche alla luce dei vincoli dettati dall'art. 9 del D. L. 78/2010, come convertito in legge 122/2010, che si aggiungono ed integrano le disposizioni contrattuali non espressamente modificate;

**VISTO** il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

**DATO ATTO** che il fondo per il salario accessorio, di cui al punto che precede, composto da una parte stabile e da una variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti, deve essere costituito annualmente dagli enti;

**CONSIDERATO** che per la parte stabile le risorse vengono confermate di anno in anno con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali per cui i relativi adempimenti sono demandati al Responsabile competente in materia;

### **PREMESSO:**

- che, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 così come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.01.2001, viene precisato che “i contratti decentrati integrativi hanno durata quadriennale ..” e che “l'utilizzo delle risorse decentrate è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”;
- che il D.L. n. 122/2008 (convertito nella legge n. 133/2008), ai commi da 8 a 12, ha dettato nuove “Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi”;
- che il D. Lgs. n. 150/2009 ha dettato nuove norme in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa che avrà durata triennale, coincidente sia per la disciplina giuridica che per quella economica;
- che in data 06.09.2011 con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141 del 01.08.2011 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.” sono state introdotte le seguenti norme di rilievo:
  - “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici(...). In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.”;
  - “L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.  
L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo

*n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.”;*

- che lo stesso D. Lgs n. 150/2009 modifica l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, precisando che la contrattazione integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti nei propri strumenti di programmazione economico – finanziaria, pena la nullità delle clausole difformi con sostituzione di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile;
- che, alla luce dell'entrata in vigore della L. 122/2010 che dispone il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2011/2013, si rende necessario delineare un quadro dei principali istituti che dovrebbe rimanere invariato almeno per il triennio in questione;

**VISTO** l'art. 4, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale è di competenza degli organi di governo, in via preventiva, formulare direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando obiettivi e priorità, nel caso di specie, alla delegazione trattante di parte pubblica incaricata dello svolgimento delle fasi delle relazioni sindacali, per l'utilizzo delle risorse decentrate nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente e di quelli di carattere finanziario;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 58 del 22.10.2007, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica e sono stati nominati i componenti ed il presidente e dato atto che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

**DATO ATTO:**

- che la delegazione trattante di parte pubblica avvierà la discussione con le OO.SS. e le RSU per la ripartizione del fondo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2013;
- che la quantificazione del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che devono provvedere con correttezza e buona fede nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15;
- che la costituzione del fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività anno 2013 è stata effettuata, per la parte stabile, con la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 (N.G.R. 18) del 23.01.2013, e, per la parte variabile, con le Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 52 (N.R.G. 514) del 24.10.2013;

**VISTO** l'art. 5 del CCNL 01.04.1999 che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione ed il rinnovo del Contratto integrativo decentrato;

**RAVVISATA** la necessità che questa Amministrazione, in via preliminare, dia indicazioni univoche in relazione alla conduzione delle trattative sindacali che la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà avviare per la contrattazione integrativa decentrata del 2013;

**RICHIAMATI:**

- gli Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- l'Art. 4 del CCNL del 9/05/2006;
- l'Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- l'Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 150/2009;
- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con la deliberazione propria n. 52 del 23.12.2010;

**ATTESO** che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**RITENUTO**, pertanto, di formulare gli indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013;

CON voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**DI FISSARE** le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa:

- verifica, preliminare, della corretta costituzione del fondo e della sua destinazione, anche alla luce delle novità introdotte dalla riforma Brunetta (D.L. n. 112/2008, D. Lgs n. 150/2009 e D.L. n. 78/2010);
- rivisitazione dei sistemi di pesatura e valutazione per l'erogazione degli istituti contrattuali, con particolare riguardo all'indennità per lo svolgimento di compiti comportanti specifiche responsabilità, all'indennità per particolari responsabilità, alla produttività individuale e collettiva, al fine di dare applicazione alle novità normative ed adottare principi di maggiore selettività tra il personale nell'erogazione degli istituti contrattuali medesimi;
- limitazione della trattativa agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata anche nel rispetto del D.lgs. n. 150/2009;
- rispetto dei tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;
- limitazione della contrattazione decentrata a concordare la destinazione delle somme del Fondo delle risorse decentrate libere a seguito della deduzione dei valori:
  1. delle progressioni economiche orizzontali;
  2. dell'indennità di comparto;
  3. delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, maneggio valori, particolari responsabilità);
  4. degli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione, nonché di patrocinio legale in quanto le misure dei corrispettivi sono previste da legge dello Stato;
- tutti i compensi previsti per l'indennità di specifiche responsabilità, di cui agli articoli 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.4.1999 e 37, comma 2 del CCNL 22.1.2004, i cui criteri sono stabiliti in sede di trattativa decentrata, devono fare riferimento non alla generica appartenenza ad una categoria di attività e profilo professionale, ma ad una attribuzione concreta e formale di specifica responsabilità di atti/procedimenti predefiniti, effettivamente assegnata, esercitata ed accertata dal Responsabile del Servizio cui è subordinato il dipendente;
- divieto di duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa, pertanto i compensi attribuiti per particolari attività e responsabilità dovranno essere riconosciuti nel rispetto del principio che esclude il cumulo di più compensi correlati alla stessa condizione di lavoro;
- l'integrazione di cui all'articolo 15 c. 2 CCNL del 01.04.99 sino ad un importo massimo del 1,2% monte salari 1997, pari a 2.129,95, disposta solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio, potrà essere resa disponibile previa convalidazione da parte del nucleo di valutazione di validi progetti obiettivo;
- le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, ma dovranno essere orientate alla salvaguardia dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, di modo che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio siano improntati alla meritocrazia ed alla selettività utilizzando i parametri di valutazione della performance individuale e organizzativa;
- i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate da effettuarsi confrontandone l'ammontare con quello del 2010 al netto delle risorse rivenienti da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all' Art. 15, comma 1, lett. K del CCNL del 1/4/1999, Art. 92, commi 5 e 6, del D .Lgs. 163/2006 (progettazioni), Art. 43 della legge

449/1997(sponsorizzazioni), Art. 3, comma 57 legge 662/1996 e Art. 59, comma 1 lett. P del D. Lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI) ecc. ed altre risorse specifiche previste dalla contrattazione collettiva nazionale;

**DI PRECISARE** che il puntuale rispetto delle linee di indirizzo come sopra dettate costituisce condizione necessaria per l'autorizzazione di questa Giunta alla definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato;

**DI DARE** comunicazione, di quanto stabilito nel presente provvedimento, agli interessati componenti della delegazione trattante di parte pubblica ed informazione ai soggetti della delegazione di parte sindacale;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, espressa ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

~~~~~